



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza pubblica del 9 giugno 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, emendata, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n° 229 del 19 giugno 2008;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista l'ordinanza n. 117/2011 del 30 marzo 2011 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza pubblica;

Udito il relatore, referendario dott. Gianluca Braghò'.

Premesso in fatto

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a cura del Revisore dei conti del comune di Pontoglio (BS), relativa al Rendiconto dell'esercizio 2009, è emerso che l'ente non ha rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

In particolare, l'ente ha registrato uno scostamento tra il saldo finanziario (al netto degli effetti delle sanzioni e delle premialità) e l'obiettivo programmatico annuale pari ad euro - 1.759.176,09 non raggiungendo, dunque, l'obiettivo imposto dalla normativa sul patto di stabilità interno.

Con nota istruttoria di protocollo n. 3159 del 13.04.2011, il Magistrato Istruttore ha chiesto all'Organo di revisione di indicare le ragioni che hanno impedito al comune di rispettare il patto di stabilità interno per il 2009 e di specificare i conseguenti provvedimenti adottati.

Con memoria recante protocollo n. 3944 del 06/05/2011, l'Organo di revisione ha precisato quanto segue:

"il saldo obiettivo che il comune di Pontoglio doveva raggiungere ai sensi delle leggi vigenti è stato individuato secondo il criterio della competenza mista e quantificato in -63.000 euro. Le motivazioni del risultato di mancato rispetto conseguito a fine esercizio, con uno sforamento pari a - 1.766.000 euro, si possono individuare scomponendo tale risultato di competenza mista nelle sue due componenti: quella di pura competenza in merito alla gestione corrente e quella di cassa in merito alla gestione degli investimenti in conto capitale. La gestione di pura competenza ha prodotto a fine esercizio un saldo finanziario positivo pari a +477.000 euro. La gestione di cassa in conto capitale ha prodotto invece un saldo negativo pari a -2.306.000 euro. Quest'ultimo saldo è determinato da riscossioni pari a 519.000 euro, a fronte di pagamenti per 2.823.000 euro. Se si scompone ulteriormente l'importo dei pagamenti si constata che provengono per 409.000 euro da stanziamenti di competenza 2009 e da 2.415.000 euro dalla gestione residui".

Inoltre il revisore ha precisato che l'ente:

- *ha adottato e posto in essere le misure previste dal comma 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, con l'intento di contenere il crearsi di nuove situazioni debitorie, se non compatibili con le disposizioni collegate al patto di stabilità;*
- *ha stipulato apposite convenzioni con istituti di credito per consentire ai propri fornitori il ricorso all'anticipazione/cessione dei crediti a condizioni agevolate (ai sensi del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009 e del decreto esplicativo emesso dal MEF);*
- *ha attuato l'estinzione anticipata di alcuni mutui accessi presso la Cassa Depositi e Prestiti spa, per un importo di 396.268,31 euro, utilizzando a tale scopo una larga parte dell'avanzo di amministrazione prodottosi nell'esercizio 2009*

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato Istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, c. 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

Il Presidente fissava l'adunanza del 9 giugno 2011 per l'esame collegiale in seduta pubblica.

Considerato in diritto

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'ente, si evince che il mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per il 2009 è originato dallo scostamento dal saldo finanziario obiettivo, calcolato in termini di competenza mista, per euro -1.766.000.

Venendo al rilievo sul mancato rispetto delle regole concernenti il Patto di stabilità interno, la Sezione ricorda che a seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht, gli Stati europei che hanno dato vita all'Unione europea e alla moneta unica, fra i quali vi è l'Italia, si sono impegnati ad evitare che i bilanci pubblici di ciascuna nazione presentino disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato dell'Unione europea, approvato nel 1992).

Al fine di rafforzare il vincolo fra i paesi aderenti e dare vita alla moneta unica, gli Stati europei hanno concluso un accordo denominato "Patto di stabilità e crescita" con il quale ciascuno Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione europea e degli altri Stati a ridurre i disavanzi annuali di bilancio e a ridurre il debito pubblico interno.

Dal momento che si tratta di un impegno cogente che nasce direttamente dal Trattato U.E. e che riguarda la situazione finanziaria di tutta l'Amministrazione pubblica, lo Stato si è trovato nella necessità di introdurre anche all'interno dell'ordinamento italiano alcuni vincoli all'attività finanziaria, in modo da garantire il rispetto dei parametri finanziari.

E' stato introdotto, così, con la legge finanziaria per l'anno 1999 il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448) che, di anno in anno, ha subito innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente (da ultimo, per l'anno 2009, D. L. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133).

Sin dalla sua introduzione la normativa relativa al Patto è risultata applicabile, per quanto interessa in questa sede, a tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Nelle varie formulazioni del Patto in relazione a tali enti non è stata introdotta alcuna esenzione, per cui a partire dall'anno 1999 tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti al rispetto delle regole relative al Patto di stabilità interno.

Trattasi, si ritiene di sottolinearlo, di normativa che risponde all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica - monetaria (artt. 98-104 Trattato dell'Unione Europea).

Per questa specifica connotazione, il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138 L.266/2005) che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma – tra cui i comuni - "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica....con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150" (dettano le regole in tema di patto di stabilità interno). Tali ultime disposizioni "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione" (L.266/2005, art. 1, comma 138). La medesima connotazione vale per le disposizioni contenute nei commi da 198 a 205, ai sensi dell'art.1, comma 206, L.266/2005.

In ragione di questa particolare valenza le disposizioni normative richiamate non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in considerazione. Alla luce di quanto riscontrato dalla relazione dell'Organo di revisione e da quanto dedotto dall'amministrazione comunale di Pontoglio, il collegio accerta il mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno 2009, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l'anno successivo (2010).

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

- accerta che il comune di Pontoglio non ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009;
- evidenzia che le regole del Patto di stabilità interno, in quanto direttamente derivanti dalle regole e dai principi del Trattato U.E. in materia di politica economico – finanziaria, non possono essere eluse o disapplicate e si riserva di esaminare i dati che verranno rilevati dal questionario redatto a cura dell'organo di revisione del comune di Pontoglio relativamente al consuntivo dell'esercizio 2010, in relazione alle misure di contenimento delle spese e al rispetto degli obiettivi annuali del Patto di stabilità;

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Revisore dei conti del comune di Pontoglio.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 9 giugno 2011.

Il Relatore

(Gianluca Braghò)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

Il 13 giugno 2011

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)